

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 00141/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 141 del 2020, proposto da

Agroindustry Advanced Technologies S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlotta Di Giuseppe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Siciliana - Dipartimento Regionale Attività Produttive, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria *ex lege* in Palermo, via Valerio Villareale n. 6;

nei confronti

Cusumano S.r.l. Società Agricola (Nadaria S.r.l.), Sicily By Car S.p.A. Holding Autoeuropa, K2 Innovazione S.r.l., Maria Eleonora Hospital S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del D.D.G n. 3200/5.S, pubblicato sul portale dell'ente in data 28 ottobre 2019,

con cui il Dipartimento delle Attività Produttive – Assessorato delle Attività Produttive – Regione Siciliana ha approvato, in attuazione dell’Azione 1.1.5 “Sostegno dell’avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azione di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazioni su larga scala” del PO FESR Sicilia 2014/2020, la graduatoria definitiva delle operazioni ammesse, con evidenza delle operazioni finanziabili e di quelle non finanziabili sulla base delle risorse finanziarie e, più specificatamente, nella parte in cui al progetto della ricorrente è stato attribuito il punteggio di 81/100 e, per l’effetto, questo è stato inserito nella graduatoria delle operazioni ammesse ma, allo stato, non finanziabili.

- di ogni provvedimento presupposto;
- di ogni provvedimento consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale Attività Produttive;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2020 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che la società ricorrente ha impugnato il D.D.G n. 3200/5.S, pubblicato sul portale dell’ente in data 28 ottobre 2019, con cui il Dipartimento delle Attività Produttive – Assessorato delle Attività Produttive – Regione Siciliana ha approvato, in attuazione dell’Azione 1.1.5 “Sostegno dell’avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azione di validazione precoce

dei prodotti e di dimostrazioni su larga scala” del PO FESR Sicilia

2014/2020, la graduatoria definitiva delle operazioni ammesse, con evidenza delle operazioni finanziabili e di quelle non finanziabili sulla base delle risorse finanziarie, e, più specificatamente, nella parte in cui, all’Allegato 1, è stato attribuito al progetto della ricorrente - il progetto DAMA, che ha a oggetto la realizzazione di un distributore automatico del tipo vending la cui funzione è quella di sbucciare, affettare ed erogare, in un contenitore sigillato, il frutto fresco “mela”, trattato con preparato anti-imbrunimento e immerso in succo di arancia (o agrume in genere) - il punteggio di n. 81/100 punti - punteggio che è stato raggiunto a seguito dell’accoglimento parziale del riesame richiesto da parte della ricorrente e con specifico riferimento al solo criterio n. 4, che è stato portato da n. 12 a n. 17 punti - e, per l’effetto, questo è stato inserito nella graduatoria delle operazioni ammesse ma, allo stato, non finanziabili;

Considerato che la ricorrente contesta il punteggio attribuitole per tutti e quattro i criteri di cui all’avviso, compreso appunto anche il criterio n. 4 di cui sopra, richiedendo l’attribuzione del punteggio massimo previsto di n. 20 punti per ciascuno degli indicati criteri;

Ritenuto, al sommario esame della fase cautelare, che il ricorso non appare assistito da adeguato *fumus boni iuris* per le seguenti considerazioni:

- quanto al criterio n. 1, “qualità della proposta progettuale in termini di definizione degli obiettivi”, in relazione al quale è stato attribuito il punteggio di n. 16/20 punti, e quindi il punteggio massimo della fascia intermedia, alcunchè è stato specificatamente argomentato in ordine alla circostanza che le caratteristiche di innovatività del prodotto interesserebbero solo marginalmente le produzioni agroalimentari locali e il riconoscimento di un livello di maturità nella scala dell’innovazione pari almeno TRL3 per la fase 3 appare essere stata meramente affermata e non anche comprovata;

- quanto al criterio n. 2, “ricadute in termini di contributo all’innalzamento del livello di innovazione del sistema industriale”, in relazione al quale è stato

attribuito il punteggio di n. 21/20 punti, e quindi il punteggio minimo della fascia più alta, il predetto punteggio, anche proprio in quanto si colloca della predetta fascia, non appare illogico;

- quanto al criterio n. 3, “composizione qualitativa della rete partenariale in termini di rappresentatività della filiera produttiva/tecnologica”, in relazione al quale è stato attribuito il punteggio di n. 21/20 punti, e quindi il punteggio minimo della fascia più alta, le argomentazioni addotte consistono, in realtà, in asserzioni meramente labiali, di tal che la relativa censura appare formulata in modo generico;

- quanto al criterio n. 4, “adeguatezza del programma di lavoro in relazione alle risorse e agli obiettivi da conseguire”, in relazione al quale - a seguito del riesame dell’originario punteggio di n. 12/20 punti - è stato attribuito il punteggio di n. 17/20 punti, e quindi il punteggio minimo della fascia più alta, la decurtazione dei n. 3 punti, equivalenti al 15% del punteggio massimo, non appare illogica atteso che è un dato di fatto, non contestato dalla ricorrente, che le consulenze professionali di cui si avvale l’Università di Catania pesano, in termini di spesa, nella misura del 78,6% delle spese di personale dell’istituto, e la predetta percentuale dimostra che l’attività è svolta dall’istituto con il contributo decisivo di soggetti terzi;

Ritenuto, perciò, che la domanda cautelare va respinta;

Ritenuto, tuttavia, che, in vista della trattazione nel merito, è necessario integrare il contraddittorio con tutti i soggetti i cui progetti sono inseriti nell’elenco degli ammessi (Allegato 1 operazioni finanziabili e non finanziabili), come del resto richiesto dalla stessa ricorrente, la quale, al riguardo, ha chiesto di essere autorizzata alla notifica per pubblici proclami tenuto conto dell’elevato numero dei controinteressati da evocare in giudizio;

Ritenuto, perciò, che parte ricorrente è autorizzata a integrare il contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami del ricorso, ai sensi dell’art. 52, comma 2, cod. proc. amm. che richiama l’art. 151 c.p.c. (notificazione con i mezzi ritenuti più

idonei, “compresi quelli per via telematica o fax”), mediante pubblicazione, per la durata di trenta giorni, su entrambi i siti web indicati nell’art. 3 del D.D.G. n. 1349/5 del 14 giugno 2017 dell’Assessorato Regionale resistente, di un apposito avviso contenente:

- a) copia della presente ordinanza e di un sunto del ricorso;
- b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di che trattasi (ammessi, in posizione finanziabile e non finanziabile);
- c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra informazione utile.

Per l’espletamento del predetto incombenza è assegnato il termine perentorio di giorni 15 (quindici), decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza e il successivo termine perentorio di 10 (dieci) giorni, decorrenti dalla pubblicazione, per il deposito della documentazione comprovante il compimento dei prescritti adempimenti (attestazione comprovante l’avvenuta pubblicazione per la durata di giorni trenta);

Ritenuto di richiamare l’attenzione di parte ricorrente sul combinato disposto dell’art. 49, comma 3, e 35, co. 1, lettera c), cod. proc. amm., secondo il quale, se l’atto di integrazione del contraddittorio non è notificato nei termini assegnati e successivamente depositato, il ricorso è dichiarato improcedibile;

Ritenuto, comunque, in ragione della materia trattata, di fissare la pubblica udienza di trattazione del merito del ricorso, indicata in dispositivo;

Ritenuto, infine, che le spese della presente fase cautelare seguono la soccombenza, in ragione della proposizione di difese scritte da parte delle amministrazioni resistenti, e sono liquidate come da dispositivo che segue ai sensi del d.m. n. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e della media complessità delle questioni giuridiche affrontate, avendo riguardo ai minimi tariffari;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) respinge la domanda cautelare.

Ordina l'integrazione del contraddittorio e autorizza parte ricorrente alla notifica per pubblici proclami secondo le modalità e i termini specificati in motivazione.

Fissa per la trattazione nel merito del ricorso la pubblica udienza del 9 dicembre 2020, ore di rito.

Condanna la società ricorrente al pagamento in favore delle amministrazioni resistenti delle spese della presente fase cautelare, che liquida in complessivi euro 1.200 (milleduecento/00), oltre accessori di legge se dovuti.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente, Estensore

Maria Cappellano, Consigliere

Anna Pignataro, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Maria Cristina Quiligotti

IL SEGRETARIO